



# COMUNE DI FIORANO AL SERIO

Via G. Sora, 13 - 24020 FIORANO AL SERIO (Bergamo)

## REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 32 in data 09.11.2024

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**IL SINDACO**

## SOMMARIO

<b>ART. 1 – CRITERI PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO PER INCENTIVARE LE FUNZIONE TECNICHE - AMBITO LAVORI</b>	<b>3</b>
1 QUANTIFICAZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE	3
1. OPERE E LAVORI INCENTIVATI E PRESUPPOSTI PER L'INCENTIVAZIONE	3
2. MODALITÀ DI DEFINIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE	3
3. MODALITÀ DI DESTINAZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE	3
4. DISCIPLINA PER L'INCENTIVAZIONE DELLE VARIANTI	4
5. COEFFICIENTI DI RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO ALL'INTERNO DEL GRUPPO DI LAVORO	4
6. ATTI ESCLUSI DALL'INCENTIVAZIONE PER FUNZIONI TECNICHE	5
<b>ART. 2 – CRITERI PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO PER INCENTIVARE LE FUNZIONI TECNICHE - AMBITO SERVIZI E FORNITURE</b>	<b>5</b>
1. QUANTIFICAZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE ED INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ INCENTIVATE	5
2. GRADUAZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE	5
3. MODALITÀ DI DEFINIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE	5
4. MODALITÀ DI DESTINAZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE	6
5. COEFFICIENTI DI RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO ALL'INTERNO DEL GRUPPO DI LAVORO	6
<b>ART. 3 – PERSONALE PARTECIPAZIONE ALLA RIPARTIZIONE DEI COMPENSI INCENTIVANTI PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</b>	<b>7</b>
1. INDIVIDUAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO	7
2. ESCLUSIONE DEL PERSONALE DIRIGENZIALE DALLA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO	8
3. ECCEZIONI AI CRITERI GENERALI DI RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO ALL'INTERNO DEL GRUPPO DI LAVORO	8
4. DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ SVOLTE IN FORMA “MISTA”	8
5. VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA LEGGE O DAL REGOLAMENTO	8
6. CRITERI DI RIDUZIONE DELL'INCENTIVO IN CASO DI INCREMENTI DEI COSTI O DEI TEMPI DI ESECUZIONE – AMBITO LAVORI	9
7. CRITERI DI RIDUZIONE DELL'INCENTIVO IN CASO DI INCREMENTI DEI COSTI O DEI TEMPI DI ESECUZIONE - AMBITO SERVIZI E FORNITURE	9
8. PRINCIPI DELLE MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO	9
<b>ART. 4 – MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO</b>	<b>9</b>
1. PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE	9
2. INDIVIDUAZIONE DEI TEMPI DI LIQUIDAZIONE DELLE SINGOLE FASI	9
3. PRINCIPI DI RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO ALL'INTERNO DEL GRUPPO DI LAVORO	10
4. MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE – AMBITO LAVORI	10
5. MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE – AMBITO SERVIZI E FORNITURE	10
<b>ART. 5 – LIMITE INDIVIDUALE AI COMPENSI DA CORRISPONDERE</b>	<b>11</b>
<b>ART. 6 – DISPOSIZIONI FINALI</b>	<b>11</b>
1. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO	11



*Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 113 del D.Lgs. n. 50 del 19/04/2016 e s.m.i. e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.*

## **Art. 1 – Criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per incentivare le funzioni tecniche - ambito lavori**

### ***1. Quantificazione del fondo incentivante***

Il fondo per incentivare le funzioni tecniche di cui al comma 2 dell'art. 113 del D.Lgs. in data 18 aprile 2016, n. 50, svolte dai dipendenti pubblici, è costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei lavori posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione), da riconoscere per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori, di collaudo tecnico amministrativo, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara.

### ***2. Opere e lavori incentivati e presupposti per l'incentivazione***

I compensi vengono riconosciuti per i lavori ed opere, compresi gli interventi di ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, di riqualificazione urbana previsti nel Programma Triennale delle opere pubbliche o in altri atti di programmazione dell'Ente, ovvero dichiarati urgenti ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016.

### ***3. Modalità di definizione del fondo incentivante***

L'incentivo per funzioni tecniche relativo alle singole opere e lavori, sarà inserito, già a partire dal progetto di fattibilità tecnica economica e, qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione (purché gli stessi contengano tutti gli elementi previsti per il livello omesso), nel quadro economico del costo preventivato dell'opera o del lavoro, dovrà comprendere anche gli oneri riflessi a carico dell'Ente ed il contributo IRAP e andrà a confluire nel fondo di cui all'articolo 1, comma 1 del presente regolamento.

### ***4. Modalità di destinazione del fondo incentivante***

L'80% del fondo per incentivare le funzioni tecniche di cui al comma 1 del presente regolamento sarà ripartito tra i soggetti deputati per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori, di collaudo tecnico amministrativo, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara.

Il restante 20% per cento delle risorse finanziarie del fondo ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato

all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e s.m.i. o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

### **5. Disciplina per l'incentivazione delle varianti**

Le varianti non conformi all'articolo 106, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 non concorrono ad alimentare il fondo per funzioni tecniche. Le varianti in corso d'opera danno diritto di percepire l'incentivo relativo soltanto se comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto alla somma posta a base d'asta.

L'incentivo in questo caso è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto al progetto approvato. Non concorrono comunque ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione (art. 106 comma 2 D.Lgs. 50/2016).

### **6. Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro**

I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

<b>Prestazione</b>	<b>Percentuale</b>
1)Responsabile unico del procedimento e collaboratori	26%
2) Programmazione della spesa per investimenti e valutazione preventiva progetti	4%
3) Predisposizione e controllo delle procedure di gara ed esecuzione dei contratti pubblici	10%
4)Direzione lavori	45%
5)Collaudo tecnico amministrativo o Certificato di regolare esecuzione	15%
<b>Totale</b>	<b>100%</b>



## **7. Atti esclusi dall'incentivazione per funzioni tecniche**

Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche di cui al comma 2 dell'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, gli atti di pianificazione generale o particolareggiata finalizzata alla realizzazione di opere pubbliche.

## **Art. 2 – Criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per incentivare le funzioni tecniche - ambito servizi e forniture**

### **1. Quantificazione del fondo incentivante ed individuazione delle attività incentivate**

Il fondo per incentivare le funzioni tecniche di cui al comma 2 dell'art. 113 del D.Lgs. in data 18 aprile 2016, n. 50, svolte dai dipendenti pubblici, è costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei lavori posto a base di gara di servizi o forniture iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali, nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione), da riconoscere per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dell'esecuzione e di verifica di conformità o certificato di regolare esecuzione.

Sono esclusi dall'incentivo tutti i servizi e le forniture il cui importo a base di gara sia inferiore alla soglia comunitaria.

Possono essere incentivate le prestazioni relative a servizi e forniture i cui progetti contengono gli elementi previsti dall'articolo 23, comma 15, del D.Lgs. 50/2016 e sue s.m.i., nonché i servizi e le forniture che vengono acquisite attraverso le Centrali di committenza; in quest'ultimo caso l'aliquota relativa alle prestazioni di cui al punto 3 della tabella indicata al comma 5 del presente articolo (predisposizione e controllo delle procedure di gara) viene ridotta del 50%.

Presupposto per il riconoscimento dell'incentivo, oltre ai requisiti sopra indicati, è la previsione delle acquisizioni nei documenti di programmazione dell'amministrazione e che sia nominato il direttore dell'esecuzione.

### **2. Graduazione del fondo incentivante**

La percentuale massima stabilita dal D.Lgs. 50/2016 è così graduata in ragione della complessità dei servizi e delle forniture da acquisire:

- a) servizi e forniture con importo pari o superiore ad Euro 5.000.000,00: percentuale dello 0,20%;
- b) servizi e forniture con importo compreso tra Euro 5.000.000,00 ed Euro 2.000.000,00: percentuale dello 0,35%;
- c) servizi e forniture con importo pari o compreso fra Euro 2.000.000,00 ed Euro 1.000.000,00: percentuale dello 0,55%;
- d) servizi e forniture con importo compreso fra Euro 1.000.000,00 ed Euro 500.000,00: percentuale dello 0,75%;
- e) servizi e forniture con importo compreso fra Euro 500.000,00 e la soglia europea: percentuale del 1,0%.

### **3. Modalità di definizione del fondo incentivante**

L'incentivo per funzioni tecniche relativo alle forniture e ai servizi, applicate agli importi delle forniture e servizi posti a base di appalto, iva esclusa, sarà quantificato in fase di progettazione ed inserito nel quadro economico del costo preventivato; esso dovrà comprendere anche gli oneri riflessi a carico dell'Ente ed il contributo IRAP e andrà a confluire nel fondo di cui all'articolo 2, comma 1 del presente regolamento.



#### **4. Modalità di destinazione del fondo incentivante**

L'80% del fondo per incentivare le funzioni tecniche di cui all'articolo 2 comma 1 del presente regolamento, viene ripartito tra il RUP ed i soggetti deputati alla programmazione della spesa per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di direzione dell'esecuzione e di verifica di conformità.

Il restante 20% per cento delle risorse finanziarie del fondo ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

#### **5. Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro**

I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti fra i diversi ruoli nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

<b>Prestazione</b>	<b>PERCENTUALE SERVIZI</b>	<b>PERCENTUALE FORNITURE</b>
1) Per forniture e servizi: Responsabile unico del procedimento e collaboratori	30%	30%
2) Per forniture e servizi: Programmazione della spesa per investimenti	2%	2%
3) Per forniture e servizi: Valutazione preventiva dei progetti	5%	5%
4) Per forniture e servizi: Predisposizione e controllo delle procedure di gara e di	15%	15%
5) Per servizi: Direzione dell'esecuzione e verifica di conformità	48% da ripartire fra direttore esecuzione e suoi collaboratori ( <i>vedi art. 3 per collaboratori</i> )	
6) Per forniture: Direzione dell'esecuzione		28% da ripartire fra direttore esecuzione e suoi collaboratori



7) Per forniture: certificato di regolare esecuzione		20%
<b>Totale servizi/forniture</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

### **Art. 3 – Personale partecipazione alla ripartizione dei compensi incentivanti per lavori, servizi e forniture**

Di norma le attività incentivate con il fondo di cui all'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 sono svolte con personale interno, salvo motivate eccezioni.

#### **1. Individuazione del gruppo di lavoro**

Per ogni opera o lavoro o servizio o fornitura i responsabili di procedimento, prima dell'avvio dell'attività, individuano con specifico provvedimento:

a) nel caso di lavori:

- i nominativi dei dipendenti incaricati delle attività di RUP, di programmazione della spesa per investimenti, di progettazione, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti, di direzione dei lavori, di collaudo tecnico-amministrativo o certificato di regolare esecuzione, di collaudatore statico;
- i nominativi dei collaboratori delle figure professionali sopra indicate;
- i tempi di ultimazione delle attività progettuali, di esecuzione dei lavori e di collaudo e le modalità di valutazione in caso di ritardato adempimento;
- le attività per le quali sia necessario il ricorso a prestazioni esterne, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in materia;

b) nel caso di servizi e forniture:

- i nominativi dei dipendenti incaricati delle attività di RUP, di programmazione della spesa per investimenti, di progettazione, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti, di direzione dell'esecuzione, di verifica di conformità;
- i nominativi dei collaboratori delle figure professionali sopra indicate;
- i tempi di ultimazione delle attività progettuali, di esecuzione dei servizi e di acquisizione delle forniture, di certificato di regolare esecuzione e di verifica di conformità.

Qualora per ragioni organizzative dovesse verificarsi la necessità di modificare il gruppo di lavoro, il RUP, contestualmente al sorgere dell'esigenza, dovrà comunicare, previa motivazione, il nuovo team.

Tali provvedimenti sono comunicati alla Giunta e al responsabile in materia di organizzazione.

I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica, la responsabilità diretta e personale del procedimento, subprocedimento o attività. I collaboratori sono coloro che, in rapporto alla singola attività specifica, pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, svolgono materialmente parte o tutto l'insieme di atti e funzioni che caratterizzano l'attività stessa.

Di norma ai collaboratori viene riconosciuta una quota parte dell'attività specifica pari al 35% della corrispondente aliquota. La restante quota viene riconosciuta al responsabile dell'attività specifica.

Qualora si rendesse necessario ridurre o incrementare la quota spettante ai collaboratori sulla base della natura, dell'intensità e della partecipazione attiva degli stessi, tale scelta andrà individuata.



Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica la totalità della quota relativa viene erogata al responsabile dell'attività.

Il mancato avvio dei lavori/servizi, o la mancata acquisizione delle forniture non preclude l'erogazione dell'incentivo, limitatamente alle attività eseguite, a condizione che si sia pervenuti all'approvazione della documentazione di gara.

## ***2. Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo***

Ai sensi dell'articolo 113 comma 3 ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016 è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.

Ove intere fasi siano realizzate completamente dal personale dirigenziale le relative quote di incentivo costituiscono economia; ove invece, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano tale profilo, la quota da distribuire agli stessi è quantificata nella misura del 35% dell'aliquota prevista al comma 6 dell'articolo 1 per i lavori e al comma 5 dell'articolo 2 per i servizi e le forniture.

## ***3. Eccezioni ai criteri generali di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro***

Eventuali ripartizioni degli incentivi difformi rispetto a quanto previsto nelle tabelle di cui al comma 6 dell'articolo 1 e al comma 5 dell'articolo 2 sono consentite in ragione della peculiarità di particolari fasi dell'opera o del lavoro/servizio/fornitura da realizzare. A tal fine il dirigente o il Responsabile del settore provvede con disposizione motivata su proposta del responsabile del procedimento. In tal caso la variazione in aumento o diminuzione della percentuale di incentivo riferita a ciascuna fase non può superare il 25% della percentuale definita nelle tabelle di cui al comma 6 dell'articolo 1 e al comma 5 dell'articolo 2 e la maggior quota percentuale viene portata in diminuzione sulla/e percentuale/i riferita/e ad attività meno importanti ai fini dell'opera o lavoro/servizio/fornitura.

## ***4. Disciplina delle attività svolte in forma "mista"***

Nel caso di attività svolte in forma "mista" (ovvero con figure interne ed esterne), ai fini della determinazione dell'importo del compenso spettante al personale, l'incentivo viene quantificato in misura proporzionale all'incidenza percentuale del valore delle opere o dei lavori/servizi/forniture oggetto di incarico a professionisti esterni, rispetto al valore complessivo dell'opera o del lavoro/servizio/fornitura;

qualora intere fasi vengano svolte esternamente l'incentivo è riconosciuto nella misura indicata nella tabella di cui al comma 7 dell'articolo 1 e al comma 5 dell'articolo 2, in relazione alle sole attività svolte effettivamente dalla struttura interna.

Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, incrementano la quota del fondo per incentivare le funzioni tecniche di cui al presente Regolamento, senza che però la suddetta somma possa maggiorare i compensi già stabiliti per i dipendenti interessati dal lavoro, servizio o fornitura che hanno determinato il suddetto incremento.

## ***5. Violazione degli obblighi previsti dalla Legge o dal Regolamento***

I responsabili delle funzioni tecniche incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla Legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 50/2016.



#### **6. Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione - ambito lavori**

Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione del contratto, al personale incaricato di tale l'incentivo potrà essere decurtato di una quota da valutarsi a cura del Dirigente responsabile o dal Responsabile di P.O. che va dal 5% al 100%. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 106, comma 1, del DLgs. 50/2016, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai suoi collaboratori è ridotto di una quota da valutarsi a cura del Dirigente responsabile o dal Responsabile di P.O. che va dal 5% al 100% da stabilirsi in relazione alla gravità del danno creato per l'Amministrazione. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 106, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al responsabile del procedimento, all'ufficio della direzione dei lavori e al collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato proporzionalmente rispetto all'incremento del costo.

#### **7. Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione - ambito servizi e forniture**

Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione del contratto, al personale incaricato di tale l'incentivo potrà essere decurtato di una quota da valutarsi a cura del Dirigente responsabile o dal Responsabile di P.O. che va dal 5% al 100%. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo è ridotto di una quota da valutarsi a cura del Dirigente responsabile o dal Responsabile di P.O. che va dal 5% al 100% dell'incentivo riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e suoi collaboratori, da stabilirsi in relazione alla gravità del danno creato all'Amministrazione.

#### **8. Principi delle modalità di individuazione del gruppo di lavoro**

Ai fini di una piena valorizzazione di tutti i dipendenti assegnati agli uffici competenti allo svolgimento delle funzioni tecniche incentivabili ai sensi del D.Lgs. 50/2016 l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle specifiche competenze professionali richieste.

### **Art. 4 – Modalità di liquidazione dell'incentivo**

#### **1. Procedura di liquidazione**

La liquidazione del compenso è effettuata dal Dirigente competente o dal Responsabile di P.O., su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, previa predisposizione, ai fini degli adempimenti di natura retributiva e per quelli stabiliti dalla contrattazione decentrata integrativa, da presentare successivamente all'ufficio del Personale.

#### **2. Individuazione dei tempi di liquidazione delle singole fasi**

Per le attività riferite all'acquisizione di beni e di servizi, nonché alla realizzazione di opere o lavori, la liquidazione dell'incentivo avviene come segue:



- a) per l'acquisizione di beni e di servizi:
- per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di gara, di esecuzione del contratto, di RUP, di direzione dell'esecuzione e di verifica di conformità, la liquidazione viene fatta a seguito della dichiarazione di conformità ovvero del certificato di regolare esecuzione della fornitura o del servizio rilasciata dal RUP. Per le acquisizioni di servizi, qualora non si arrivi all'approvazione della determina di aggiudicazione, le fasi già svolte saranno incentivate avendo a riferimento la data di approvazione della determina a contrarre, o, se mancante, la data di pubblicazione o di inoltro della relativa procedura di gara;
- b) per i lavori:
- per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, la liquidazione è effettuata successivamente all'approvazione della determina di aggiudicazione di ciascuna opera e, qualora non si pervenga all'aggiudicazione la liquidazione avverrà successivamente all'approvazione della determina a contrarre, alla data di pubblicazione o di inoltro della relativa procedura di gara;
  - per la direzione dei lavori, di collaudo tecnico amministrativo, di collaudatore statico ove necessario e per l'attività del RUP relativa alle predette attività la liquidazione è effettuata successivamente alla redazione e approvazione della contabilità finale, del C.R.E. o collaudo.

### **3. Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro**

La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti e individuata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

### **4. Modalità di rendicontazione – ambito lavori**

Le schede riferite all'incentivo per le funzioni tecniche relative a lavori, dovranno essere predisposte dagli uffici competenti per gli adempimenti conseguenti all'erogazione dei corrispettivi ovvero alla liquidazione.

A tal fine verranno presi a riferimento:

- per le fasi di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione del contratto, per l'attività di RUP relativa alle predette attività, sarà presa a riferimento la data di approvazione della determina di aggiudicazione e, qualora non si pervenga all'aggiudicazione la liquidazione avverrà successivamente all'approvazione della determina a contrarre, alla data di pubblicazione o di inoltro della procedura di gara;
- per le fasi della direzione lavori e dei collaudi e l'attività di RUP relativa alle predette attività, sarà presa a riferimento la data di approvazione dello Stato Finale dei lavori identificato nella Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione o nel Certificato di ultimazione dei lavori/Collaudo.

### **5. Modalità di rendicontazione – ambito servizi e forniture**

Le schede riferite all'incentivo per funzioni tecniche relative a servizi e forniture, dovranno essere predisposte dagli uffici competenti per gli adempimenti conseguenti all'erogazione dei corrispettivi ovvero alla liquidazione.



A tal fine verranno presi a riferimento:

- per le fasi di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti/ capitolati descrittivi e prestazionali, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, per l'attività di RUP relativa alle predette attività, sarà presa a riferimento la data di approvazione della determina di aggiudicazione e, qualora non si pervenga all'aggiudicazione la liquidazione avverrà successivamente all'approvazione della determina a contrarre, alla data di pubblicazione del bando o della lettera invito;
- per le fasi della direzione dell'esecuzione e di verifica di conformità e l'attività di RUP relativa alle predette attività, sarà presa a riferimento la data di approvazione del Certificato di ultimazione prestazioni/Verifica di conformità e del Certificato di regolare esecuzione.

### **Art. 5 – Limite individuale ai compensi da corrispondere**

L'importo massimo individuale del compenso incentivante di cui al presente regolamento, corrisposto anche da diverse amministrazioni, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del dipendente, non può superare in ciascuna annualità (criterio della competenza) l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo depurato degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs 50/2016 e, in ogni caso, i limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e dalla normativa vigente in materia e alle sue successive modifiche ed integrazioni.

### **Art. 6 – Disposizioni Finali**

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.

